SEZIONE RISCHIO BIOLOGICO FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19
TRATTO
DA MINISTERO DELLA SALUTE
RECEPIMENTO del DPCM

RECEPIMENTO del DPCM 8- MARZO -2020 REV 3 DEL 09/03/2020

PAG 1 DI 13

INDICE DELLE REVISIONI

REV	DATA	DESCRIZIONE	
1	03/03/2020	RECEPIMENTO del DPCM	1 MARZO 2020
2	05/03/2020	RECEPIMENTO del DPCM	4 MARZO 2020
3	09/03/2020	RECEPIMENTO del DPCM	8 MARZO 2020


SEZIONE RISCHIO BIOLOGICO FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19 TRATTO DA MINISTERO DELLA SALUTE **RECEPIMENTO del DPCM**

8- MARZO -2020

REV 3 DEL 09/03/2020

PAG 2 DI 13

INFORMAZIONI GENERALI



Fonte: Ministero della Salute

SEZIONE RISCHIO BIOLOGICO

FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19 TRATTO DA MINISTERO DELLA SALUTE RECEPIMENTO del DPCM

REV 3 DEL 09/03/2020

PAG 3 DI 13

• Quali sono i sintomi di una persona infetta da un Coronavirus? Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte

8- MARZO -2020

Quanto è pericoloso il nuovo virus?

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale.

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache

• Qual è la differenza tra i sintomi dell'influenza, di un raffreddore comune e del nuovo Coronavirus?

I sintomi sono simili e consistono in tosse, febbre, raffreddore. Sono tuttavia causati da virus differenti, pertanto, in caso di sospetto di Coronavirus, è necessario effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi

Coronavirus e il nuovo Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona?
 Sì, alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario.

Anche il nuovo Coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso infetto.

Come si trasmette il nuovo Coronavirus da persona a persona?
 Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

CIO	one infette du esemplo trainite.
	la saliva, tossendo e starnutendo contatti diretti personali le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

- Quale è la definizione di contatto stretto? (fonte ECDC)
- □ Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.

SEZIONE RISCHIO BIOLOGICO

FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19 TRATTO DA MINISTERO DELLA SALUTE RECEPIMENTO del DPCM 8- MARZO -2020

REV 3 DEL 09/03/2020

PAG 4 DI 13

Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con ur
caso sospetto o confermato di COVID-19.

- □ Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

Chi può contrarre l'infezione?

Le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo Coronavirus possono essere a rischio di infezione. Attualmente il nuovo Coronavirus sta circolando in Cina dove è segnalato il maggior numero di casi. Negli altri Paesi la maggioranza dei casi riportati ha effettuato recentemente un viaggio in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.

Quanto dura il periodo di incubazione?

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

• Devo indossare una mascherina per proteggermi?

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.

MISURE DI PREVENZIONE DECALOGO MISURE IGIENICHE allegato 4 del RECEPIMENTO del DPCM 1- MARZO -2020

a) Lavarsi spesso le mani,

Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).

SEZIONE RISCHIO BIOLOGICO FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19 **TRATTO** DA MINISTERO DELLA SALUTE RECEPIMENTO del DPCM 8- MARZO -2020

REV 3 DEL 09/03/2020


PAG 5 DI 13



Come lavarsi le mani con acqua e sapone?



LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!



WORLD ALLIANCE O'PATIENT SAFETY



- b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata.
- c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.

- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- g) Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate

SEZIONE RISCHIO BIOLOGICO FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19
TRATTO
DA MINISTERO DELLA SALUTE
RECEPIMENTO del DPCM
8- MARZO -2020

REV 3 DEL 09/03/2020

PAG 6 DI 13

ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE

Qualora si presentassero anche minimi sintomi verrà effettuato un tampone da personale sanitario al domicilio del paziente e nell'ipotesi nella quale risultasse positivo, trasferito con sistema del 118 appositamente attrezzato nei reparti ospedalieri di malattie infettive.

COSA FARE SE SI PENSA DI AVER CONTRATTO IL VIRUS:

Perché vi sia un caso sospetto di coronavirus il paziente deve presentare sintomi di tosse e/o mal di gola e/o difficoltà respiratorie; e inoltre, nei 14 giorni precedenti all'insorgere dei sintomi, deve aver effettuato almeno una di queste attività: aver avuto contatti ravvicinati con un caso confermato o probabile di COVID-19; aver viaggiato in aree dove vi sia la trasmissione del virus; aver visitato o aver lavorato in ambienti sanitari nei quali erano curati pazienti affetti da COVID-19. Se un paziente dovesse rientrare in tali condizioni DEVE:

contattare il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute 1500; indossare una mascherina chirurgica se entra in contatto con altre persone; utilizzare fazzoletti usa e getta e lavarsi le mani regolarmente

RECEPIMENTO del DPCM 1- MARZO -2020 DIVIETO DI ACCESSO NEI COMUNI DI CUI "ALLEGATO 1" DEL PRESENTE DECRETO

Allegato 1

Comuni:

- 1) nella regione Lombardia:
 - a) Bertonico:
 - b) Casalpusterlengo;
 - c) Castelgerundo;
 - d) Castiglione D'Adda;
 - e) Codogno;
 - f) Fombio:
 - g) Maleo;
 - h) San Fiorano;
 - i) Somaglia:
 - Terranova dei Passerini.
- nella regione Veneto:
 - a) Vò.

SEZIONE RISCHIO BIOLOGICO FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19
TRATTO
DA MINISTERO DELLA SALUTE
RECEPIMENTO del DPCM
8- MARZO -2020

REV 3 DEL 09/03/2020

PAG 7 DI 13

ART.2 MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NELLE REGIONI E NELLE PROVINCIE DI CUI ALLEGATO 2 E3

Allegato 2

Regioni:

- a) Emilia-Romagna;
- b) Lombardia;
- c) Veneto.

Province:

- a) Pesaro e Urbino:
- b) Savona.

Nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona (indicate nell'allegato 2), sono adottate, tra le altre, le seguenti misure di contenimento:

- sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, salvo che si svolgano a porte chiuse;
- possibilità di svolgere le attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza
- sospensione di tutti eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche:
- sospensione dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado e delle procedure concorsuali pubbliche e private;
- svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori (criterio droplet);
- apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai visitatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra visitatori (cd criterio droplet); stesso criterio anche per le aperture di musei e luoghi di culto.

SEZIONE RISCHIO BIOLOGICO

FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19 TRATTO DA MINISTERO DELLA SALUTE RECEPIMENTO del DPCM 8- MARZO -2020

REV 3 DEL 09/03/2020

PAG 8 DI 13

Allegato 3

Province:

- a) Bergamo;
- b) Lodi;
- c) Piacenza;
- d) Cremona.

Nelle sole province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona (All 3) nelle giornate di sabato e domenica, si applica la misura della chiusura delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari

Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi

ART 3. MISURE DI INFORMAZIONI E PREVENZIONE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano, tra le altre, le seguenti misure:

- in tutti i locali aperti al pubblico sono messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, elencate nell'allegato 4 del decreto, presso gli esercizi commerciali;
- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei comuni della cd zona rossa, deve comunicare tale circostanza al proprio medico ai fini della prescrizione della permanenza domiciliare.

In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, datore di lavoro e medico di base, in cui si dichiara che "per motivi di sanità pubblica" la persona è stata posta in quarantena, specificando data di inizio e fine del periodo.

SEZIONE RISCHIO BIOLOGICO FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19
TRATTO
DA MINISTERO DELLA SALUTE
RECEPIMENTO del DPCM
8- MARZO -2020

REV 3 DEL 09/03/2020

PAG 9 DI 13

ART 4. ULTERIORI MISURE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Sull'intero territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure:

la modalità di lavoro agile (c.d. smart working) - che il dPCM 25 febbraio 2020 circoscriveva alle sole regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto in via provvisoria fino al 15 marzo 2020 - potrà essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, su tutto il territorio nazionale, anche in assenza degli accordi individuali cui la normativa di riferimento rinvia per l'attivazione della predetta attività di lavoro, e per la durata dello stato di emergenza (sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020). L'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro - finalizzata all'assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) - può essere resa in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell'INAIL (cfr. nota 26 febbraio 2020);

sospensione dei viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino alla data del 15 marzo prossimo.

SEZIONE RISCHIO BIOLOGICO FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19
TRATTO
DA MINISTERO DELLA SALUTE
RECEPIMENTO del DPCM
8- MARZO -2020

REV 3 DEL 09/03/2020

PAG 10 DI 13

RECEPIMENTO del DPCM 4- MARZO -2020

SI RIPORTANO I PUNTI RILEVANTI AL FINE LAVORATIVO DELL ART 1

- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale
- b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d)
- c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020

SI RIPORTANO I PUNTI RILEVANTI AL FINE LAVORATIVO DELL ART 2 comma 1

- g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);
- i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché' al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

<u>comma 2</u> L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

SEZIONE RISCHIO BIOLOGICO

FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19 TRATTO DA MINISTERO DELLA SALUTE RECEPIMENTO del DPCM 8- MARZO -2020

REV 3 DEL 09/03/2020

PAG 11 DI 13

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

L'allegato 1 DPCM 8- MARZO -2020 conferma quanto prescritto nell'ALLEGATO del DPCM 4- MARZO -2020

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- I) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m)usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

SEZIONE RISCHIO BIOLOGICO

FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19 TRATTO DA MINISTERO DELLA SALUTE RECEPIMENTO del DPCM 8- MARZO -2020

REV 3 DEL 09/03/2020

PAG 12 DI 13

RECEPIMENTO del DPCM 8- MARZO -2020

SI RIPORTANO I PUNTI RILEVANTI AL FINE LAVORATIVO DELL ART 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di

Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

SI RIPORTANO I PUNTI RILEVANTI AL FINE LAVORATIVO DELL ART 2

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

comma 1 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
- z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

SI RIPORTANO I PUNTI RILEVANTI AL FINE LAVORATIVO DELL ART 3

comma 1 Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari:

SEZIONE RISCHIO BIOLOGICO FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19
TRATTO
DA MINISTERO DELLA SALUTE
RECEPIMENTO del DPCM

8- MARZO -2020

REV 3 DEL 09/03/2020

PAG 13 DI 13

NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO O NEGLI AMBILATORI MEDICI

PER LE AZIENDE CHE HANNO UN GRADO DI RISCHIO ELEVATO (trasferte in paesi esteri o contatti abituali con le zone maggiormente colpite dal contagio) È OPPORTUNO CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO COMPETENTE E IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AL FINE DI INDIVIDUARE LE MISURE IDONEE A RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO.

Per ulteriori informazioni il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato:

www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

e attivato i numeri di pubblica utilità 1500 - 800.76.76.76. - 0961.883346 - 0961.883016

La situazione è costantemente monitorata dal Ministero, che è in continuo contatto con l'OMS, l'ECDC, la Commissione Europea e pubblica tempestivamente ogni nuovo aggiornamento nel Portale

www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

ALLEGATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020